

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1950

(79<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli Enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale » (N. 1383):

ROMANO Domenico, *relatore* . . . . . Pag. 813

(Seguito della discussione e approvazione)

« Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena » (N. 1352) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 811, 812  
FERRARI . . . . . 812

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Martini, Mastino, Pa-

netti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Partecipano inoltre alla riunione l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e il senatore Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena » (N. 1352) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo alla Commissione che questo disegno di legge fu rinviato perchè rilevammo che dava luogo a qualche dubbio. Questi dubbi ora sono chiariti. Si tratta in sostanza di questo: il presente disegno di legge è l'ultimo di una serie di analoghi disegni di legge di proroga dei termini per usufruire delle agevolazioni fiscali del piano regolatore particolareggiato della parte centrale della città di Modena, piano che fu approvato nel 1933 e per la cui esecuzione fu fissato un certo termine.

Furono previste agevolazioni fiscali per la costruzione e ricostruzione dei fabbricati, per la realizzazione di questo piano. I vari termini fissati per usufruire delle agevolazioni fiscali furono prorogati più volte, mentre non fu prorogato il termine per l'esecuzione del piano regolatore, termine che è scaduto.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79ª RIUNIONE (7 dicembre 1950)

Debbo dire chiaramente che il disegno di legge, così come era stato presentato, non corrispondeva del tutto ai fini che si proponeva, prima di tutto nel titolo, che diceva: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena », mentre si trattava della fissazione di un termine per usufruire di quelle agevolazioni fiscali e non di un nuovo termine per eseguire il piano regolatore, termine che è già scaduto, come ho detto, e che non vi è bisogno di prorogare.

Propongo pertanto di sostituire il titolo con il seguente: « Assegnazione di un nuovo termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena ».

Circa il testo dell'articolo unico riconosco che la osservazione fatta dal senatore Voccoli nella precedente riunione ha un certo fondamento, in quanto che, con la formula usata nel disegno di legge, sarebbero potuti nascere qualche equivoco e qualche perplessità in sede di interpretazione, con riferimento alla legge n. 408 del 1949, che prevede le agevolazioni fiscali venticinquennali per i fabbricati non di lusso che si costruiranno fino al 1955; invece le esenzioni fiscali previste come conseguenza del piano regolatore della parte centrale di Modena riguardano tutti i fabbricati, siano essi di lusso e non di lusso, di abitazione e non di abitazione.

È necessario quindi modificare il testo dell'articolo in modo che non possano nascere dubbi in sede di interpretazione. Ritengo però che non si debba fare richiamo alla legge numero 408 in quanto che, prima di tutto, si innoverebbe alla prassi costantemente seguita fin qui, per cui non si è mai fatto esplicito richiamo a tale legge proprio perchè ciò potrebbe generare quelle perplessità che si vogliono evitare. È bene invece fare un richiamo alla legge del piano regolatore di Modena, in modo che sia ben chiaro che le agevolazioni fiscali di cui si parla sono quelle e soltanto quelle relative al piano regolatore di Modena, restando salva l'applicazione della legge n. 408 e di qualsiasi altra legge che preveda agevolazioni fiscali di qualsiasi altro genere.

Propongo pertanto il seguente nuovo testo dell'articolo unico: « Le costruzioni edilizie nel-

l'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimeposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1034, e all'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1816, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 409, devono essere compiute entro il 31 ottobre 1952, ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942 ».

FERRARI. È legittimo trarre dalle illustrazioni e dalla nuova formula proposta dal Sottosegretario la conclusione che le disposizioni di cui alla legge n. 408, del 1949, restano in vigore senza soffrire alcuna eccezione?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sì. Vengono ad essere contemplate due esenzioni, una derivante dal piano regolatore — ed è quella di cui oggi proroghiamo i termini e che riguarda tutti i fabbricati in genere — l'altra, che proviene dalla legge numero 408, riguardante solo alcuni tipi di fabbricati.

È evidente che se, nell'ambito della città di Modena, si costruisce un fabbricato che abbia i requisiti di cui alla legge n. 408, l'interessato chiederà l'esenzione venticinquennale prevista da quella legge; se invece si costruisce un fabbricato che non abbia i requisiti richiesti con la legge n. 408, ma abbia quelli di cui alla legge del piano regolatore, l'interessato chiederà l'esenzione facendo riferimento a questa legge, nei termini da essa fissati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo innanzi tutto in votazione il nuovo titolo così come proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel nuovo testo di cui ha dato lettura l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale » (N. 1383).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, spettano anche nel caso che tali enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Nell'immediato dopo guerra le opere di interesse degli enti locali venivano eseguite con un fondo stanziato annualmente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, chiamato fondo della disoccupazione. Gli enti locali si obbligavano a rimborsare allo Stato, senza interessi, in 30 anni, la metà della spesa. Successivamente, nel capitolo relativo a questo fondo, non fu più stanziata alcuna somma. Con la legge 3 agosto 1949, numero 589, con la quale si concedevano agli enti

locali dei contributi per l'esecuzione di opere di interesse locale, si prevedevano anche a loro favore agevolazioni fiscali. Infatti, l'articolo 18 di questa legge diceva: « Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

« Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

« Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile ».

Come talvolta accade, anche questa legge è rimasta inoperante per insufficienti finanziamenti; data la grande pubblicità, furono migliaia le domande presentate da parte dei Comuni, ma sono state accolte solo quelle che potevano rientrare nello stanziamento di bilancio.

Si può dare il caso che un Comune possa fare una qualche opera prevista da questa legge senza il contributo dello Stato: si pone il quesito se spetta il contributo da parte dello Stato. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame precisa questo punto.

Poichè non mi pare possa esserci dubbio sulla logicità di un simile provvedimento, ne propongo l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.